

AZIENDA FORESTALE TRENTO-SOPRAMONTE

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI
ESERCIZIO 2018**

**PARERE DEL
REVISORE DEI CONTI**

(art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011)

RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ESERCIZIO 2018

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

Il sottoscritto dott. Pasquale Mazza, nominato Revisore Unico dei Conti dall'Assemblea dell'Azienda Forestale Trento-Sopramonte con deliberazione n. 2 del 26.04.2017;

ricevuta in data 26.3.2019 la proposta di deliberazione dell'organo esecutivo relativa al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018, con relativi allegati;

considerato che:

- l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*
- il citato articolo art. 3, comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio*

provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;

esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto;

tenuto conto che i residui approvati con il conto del bilancio 2017 non possono essere oggetto di ulteriori reimputazioni, ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

considerato, inoltre, che:

- nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell’esercizio 2018 l’Ufficio Ragioneria ha proceduto, sulla base dei dati e delle informazioni pervenute dai responsabili dell’ufficio tecnico – forestale e del personale, ad una approfondita verifica delle poste di bilancio, allo scopo di riallinearne i valori alla normativa, così da fornire una situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui attivi (Euro 396.397,34) e passivi (Euro 260.461,52) provenienti dalla competenza 2018 e dagli esercizi precedenti, come illustrato nelle tabelle riportate nella proposta di delibera e nei relativi allegati;
- da tale verifica è emersa anche l’esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente re-imputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate, ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2018;
- si rende, conseguentemente, necessario:
 - i. variare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2018/2020 al fine di consentire l’adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2018, derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2018, nonché di provvedere alla riduzione del fondo pluriennale vincolato in entrata 2018, conseguente alle cancellazioni di spese finanziate dal fondo stesso, in applicazione del paragrafo 5.4 del principio contabile sopra richiamato;
 - ii. variare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2018 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato alle risultanze del consuntivo 2018;

considerato, infine, che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

tutto ciò premesso,

tenuto conto delle verifiche effettuate e delle considerazioni illustrate,

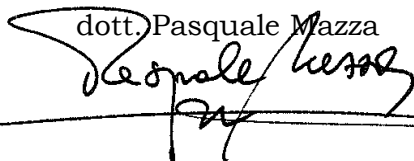
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione relativa al riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2018.

Trento, 27 marzo 2019

IL REVISORE UNICO

dott. Pasquale Mazza



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pasquale Mazza', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.